

## DEFINIZIONE DEI TERMINI DI PIÙ COMUNE IMPIEGO

*Si è ritenuto opportuno fornire una precisa definizione dei termini di uso ricorrente nell'indagine sui C.R.A.S. presentata in questa sezione del sito. In alcuni casi la definizione è corredata da un breve richiamo normativo, ma per una trattazione approfondita si rimanda all'apposito menù. Le definizioni proposte sono frutto di considerazioni personali, sono applicabili nel loro complesso solo ai testi dell'indagine, e non hanno alcun valore ufficiale. Si ricorda che la normativa vigente non propone ancora definizioni univoche dei termini qui proposti.*

### C.R.A.S.

Definiamo come “Centro di Recupero per Animali Selvatici” (C.R.A.S.), una struttura che ha come funzione fondante quella di detenere, curare e riabilitare soggetti appartenenti alla fauna selvatica, allo scopo di liberarli qualora ne sussistano le condizioni o di detenerli in via permanente nel caso essi risultino irrecuperabili e non vengano sottoposti ad eutanasia.

Oltre che per le attività principali sopra descritte, i C.R.A.S. si caratterizzano per poter svolgere le seguenti funzioni:

- educazione del pubblico alla tutela della fauna selvatica, allo scopo di sviluppare maggiori consapevolezza e sensibilizzazione rispetto ai temi della conservazione;
- coinvolgimento dei soggetti detenuti dai centri in progetti di ricerca scientifica;
- sostegno all'opera di conservazione della fauna selvatica, attraverso la reintroduzione di animali e la conduzione di programmi di riproduzione per specie a rischio di estinzione;
- valutazione dell'efficacia di provvedimenti legislativi adottati in materia di caccia e di conservazione della natura;
- utilizzo degli animali selvatici come indicatori della salute e dell'integrità di un ecosistema, potendo essi fornire sia dati per un monitoraggio epidemiologico sia campioni per analisi tossicologiche.

Nell'uso comune sono invalsi numerosi altri acronimi per indicare le strutture di recupero; i più comuni sono C.R.R. (Centro Recupero Rapaci) e C.R.F.S. (Centro Recupero Fauna Selvatica).

## C.R.A.E.

I centri di recupero per gli animali esotici (C.R.A.E.) non costituiscono oggetto dello studio, ma si è ritenuto necessario accennare alla loro presenza per ragioni di chiarezza, dal momento che anche numerosi C.R.A.S. ricoverano animali appartenenti alla fauna alloctona.

L'istituzione dei C.R.A.E. discende dalla Legge 150/92, che stabilisce che nel caso di violazione di divieti di commercializzazione e detenzione di specie incluse negli Allegati del Regolamento 97/338/CEE, gli esemplari in vita vengano confiscati e possano essere affidati a strutture, pubbliche o private, che ne garantiscano la sopravvivenza ed il mantenimento in cattività a scopi didattici.

I C.R.A.E. offrono all'attenzione alcune problematiche e funzioni comuni con i C.R.A.S., come l'assenza di una normativa che ne stabilisca compiti e requisiti ed il ruolo didattico su temi quali la conservazione, la biodiversità e l'applicazione della CITES.

In Italia esiste un solo centro adibito *esclusivamente* al recupero della fauna esotica, mentre molti C.R.A.S. affiancano alle attività di recupero delle specie autoctone il ricovero di animali esotici. Questa duplice competenza comporta il rischio di esporre la fauna selvatica autoctona ricoverata a problematiche di natura sanitaria e di sottrarre spazi e finanziamenti all'attività principale. Questo rischio non sussiste per alcuni centri che hanno a disposizione risorse sufficienti e che hanno scelto autonomamente di operare nei due settori.

## RECUPERO

Complesso di interventi attuati per motivazioni scientifiche ed etiche, necessario a riportare un animale nelle condizioni di vivere autonomamente in stato di naturale libertà, consentendogli di riacquisire la capacità di relazionarsi con l'ambiente, con i conspecifici, con i predatori e di riprodursi. Il termine "recuperato" non si applica pertanto agli animali per i quali sia stata formulata una prognosi infausta *ad vitam* o *ad validitatem*.

Le motivazioni su cui poggia il recupero sono state sintetizzate da Gandini (1996):

- salvaguardia delle popolazioni e delle specie selvatiche in cattivo stato di conservazione, riconoscendo agli animali liberati un ruolo di sostegno demografico alle popolazioni viventi sul territorio;
- riconoscimento all'animale selvatico del diritto ad essere recuperato, indipendentemente dalla specie di appartenenza.

Possiamo riconoscere sei fasi necessarie per lo svolgimento del recupero:

- 1) ricovero e analisi di fattibilità;
- 2) cura;
- 3) riabilitazione;
- 4) marcatura;
- 5) liberazione;
- 6) monitoraggio e altre attività post-rilascio.

Le fasi elencate non corrispondono ad una situazione reale, ma sono funzionali ad inquadrare in una sequenza temporale e logica le attività di un centro.

### **RITROVAMENTO**

Per ritrovamento si intende il primo contatto delle persone coinvolte nel recupero con l'animale selvatico. Esso avviene in genere da parte di privati cittadini o degli addetti alla vigilanza venatoria. Al ritrovamento possono conseguire la segnalazione, la consegna od il soccorso.

Si ricorda che, ai sensi della Legge 157/92 e dei relativi recepimenti regionali, il prelievo da parte di privati di uova, nidi, neonati e adulti di fauna selvatica, che non siano evidentemente esposti a grave minaccia, è vietato.

### **SEGNALAZIONE**

La persona che ha effettuato il ritrovamento è tenuta a segnalare il fatto entro 24 ore all'autorità competente per territorio. A seguito della segnalazione l'animale ritrovato può essere raccolto dal personale provinciale preposto e consegnato ad un centro di recupero. Più spesso, i privati che ritrovano un animale selvatico si rivolgono direttamente ad un C.R.A.S. consegnando l'animale o segnalandone la presenza e richiedendo che gli operatori del centro si rechino sul luogo a prelevare l'esemplare.

A seguito di un ritrovamento effettuato da privati, la segnalazione è l'atteggiamento migliore, perché consente agli operatori del recupero, siano essi volontari di un centro o addetti alla vigilanza venatoria, di fornire le istruzioni necessarie ad evitare tentativi potenzialmente controproducenti di manipolazione e cura dell'animale. Non è infrequente, infatti, che gli animali ritrovati vengano detenuti per un certo periodo di tempo in ambito domestico, con il rischio di diminuire la percentuale di successo del recupero.

## CONSEGNA E SOCCORSO

Quando gli animali ritrovati vengono portati al centro dalla persona che ha effettuato il ritrovamento, o dal personale provinciale che ne aveva ricevuto la segnalazione, si parla di consegna. Nel caso invece in cui sia stato il personale del centro a recarsi sul luogo del ritrovamento per prendere in carico l'animale, si utilizza il termine soccorso. L'impiego di due vocaboli differenti è stato ritenuto opportuno per evitare di utilizzare il termine "recupero", già carico di significati, per indicare il semplice prelievo di un animale sul territorio.

## RICOVERO E ANALISI DI FATTIBILITA'

Per ricovero intendiamo tutte le procedure che devono essere espletate dal momento dell'arrivo dell'animale al centro, fino al suo avvio a strutture di stabulazione idonee. Alcune di queste procedure possono essere eseguite da volontari (comunque previo un'adeguata formazione), mentre altre richiedono l'intervento di professionisti e personale qualificato (attività cliniche; analisi di fattibilità).

Le tappe in cui si articola la fase di ricovero verranno ovviamente affrontate in un ordine temporale variabile a seconda delle condizioni cliniche dell'animale e della disponibilità di personale; esse sono:

- compilazione della scheda di ingresso dell'animale;
- prima visita clinica e rianimazione;
- eventuale marcatura provvisoria, interna al centro;
- analisi di fattibilità.

L'analisi di fattibilità dovrebbe costituire una tappa imprescindibile per avviare il processo del recupero. Essa permette di scegliere razionalmente fra le **tre opzioni** che si presentano al momento del ricovero:

1. l'avvio dei processi di cura e riabilitazione al fine di liberare l'animale;
2. il mantenimento in cattività per l'intera vita di un soggetto giudicato irrecuperabile;
3. l'eutanasia.

Una pratica assimilabile all'analisi di fattibilità viene prevista solo dalla regione Emilia-Romagna, che impone al veterinario del centro di formulare una prognosi sulla recuperabilità dell'animale entro sei mesi dal suo ricovero.

Il ricovero dovrebbe essere sempre seguito da un periodo di quarantena.

## **CURA**

Come fase di cura intendiamo il periodo in cui vengono condotte su un animale ricoverato procedure terapeutiche, sia mediche che chirurgiche.

## **DETTENZIONE**

La detenzione di esemplari vivi di fauna selvatica è vietata a soggetti che la realizzino su iniziativa privata, in particolare per specie non cacciabili o soggette ad un regime di protezione particolare ai sensi dell'articolo 2 della Legge 157/92. Per questo motivo i C.R.A.S. devono possedere una specifica autorizzazione per esercitare la loro attività. La detenzione non indica il *possesso* degli esemplari, dal momento che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile della Stato.

La detenzione delle specie considerate pericolose ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 è vietata. I centri di recupero che vogliono ricoverare specie presenti nell'Allegato A del suddetto provvedimento, devono essere in possesso di una specifica autorizzazione che testimoni la sussistenza dei necessari requisiti, e sono tenuti a denunciare ogni acquisizione di tali animali alla Prefettura competente per territorio.

I gestori dei centri di recupero sono tenuti a compilare dei registri per il carico e lo scarico delle specie animali incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CEE) 338/97 del Consiglio. Il registro di per sé non costituisce comunque una prova sufficiente della legalità della detenzione degli esemplari in esso iscritti.

In alcuni C.R.A.S., l'obbligo di tenuta di un registro di detenzione è stabilito dai medesimi provvedimenti, regionali o provinciali, che ne autorizzano l'attività (Sicilia, Emilia-Romagna).

## **RIABILITAZIONE**

Per riabilitazione intendiamo gli interventi di tipo gestionale, clinico e comportamentale, cui un animale deve essere sottoposto dopo la fase di cura per poter essere liberato. La fase di riabilitazione ha lo scopo di ripristinare l'integrità fisica (segnatamente la tonicità muscolare) e comportamentale (istinto predatorio, attitudine riproduttiva, comportamento alimentare) dell'animale. Essa viene a volte indicata con il termine "rieducazione".

## **MARCATURA**

Per marcatura intendiamo l'applicazione ad un animale di dispositivi che ne consentano l'identificazione individuale ed eventualmente il monitoraggio delle attività a seguito della liberazione.

La Campania e la Sicilia sono le uniche Regioni a rendere obbligatoria la marcatura degli animali prima della liberazione.

## **LIBERAZIONE**

La liberazione è la fase del recupero consistente nel rilascio in natura di un animale curato, riabilitato e marcato. Essa dovrebbe avvenire secondo tempi, modalità e scelta del luogo di rilascio, che ne garantiscano le maggiori probabilità di successo.

La liberazione (o "rilascio") può configurarsi, a seconda delle specie e delle modalità di liberazione, come reintroduzione, introduzione o ripopolamento.

## **IMMISSIONE**

Trasferimento e rilascio, intenzionale o accidentale, di un'entità faunistica (INFS, 1997).

## **TRASLOCAZIONE**

Immissione intenzionale (INFS, 1997).

## **REINTRODUZIONE**

Traslocazione finalizzata a ricostituire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte dell'areale in cui ne è documentata la presenza naturale in tempi storici e nella quale essa risulta estinta (INFS, 1997).

## **RIPOPOLAMENTO**

Traslocazione di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio (INFS, 1997). Il termine è comunemente impiegato per definire un'immissione di numerosi esemplari a scopi venatori.

## **INTRODUZIONE**

Traslocazione di un'entità faunistica in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici, oppure immissione di specie appartenenti alla fauna originaria dell'area di rilascio ma che a seguito della traslocazione acquisiscono uno status fenologico<sup>1</sup> diverso da quello originario (INFS, 1997).

## **MONITORAGGIO E ALTRE ATTIVITA' POST-RILASCIO**

Il monitoraggio è la fase successiva alla liberazione, ed ha lo scopo di verificare il successo di quest'ultima. Essa si realizza attraverso l'applicazione all'animale di un dispositivo di marcatura (ad esempio un radiocollare) che consenta il controllo delle sue attività.

L'esigenza di una fase di monitoraggio nasce dalla considerazione che il recupero non termina con la liberazione, bensì con il ritorno effettivo dell'animale alla vita selvatica. I dati raccolti in questa fase, nel breve e nel lungo periodo, possono permettere di valutare l'efficacia della cura, della riabilitazione e delle tecniche di rilascio. Per una reale efficacia nel perfezionamento delle metodiche di recupero, sarebbe necessario che questi dati venissero divulgati, sia nel caso di successi che di insuccessi.

Oltre al monitoraggio, nel periodo successivo alla liberazione possono essere attuate misure di sostegno per gli animali, ad esempio la predisposizione di carnai o mangiatoie in cui il soggetto appena rilasciato possa tornare a nutrirsi nei primi tempi.

## **IRRECUPERABILI**

Sono comunemente indicati come "irrecuperabili" quegli animali, ricoverati e curati in un C.R.A.S., che non potranno mai essere liberati a causa di gravi ed irreversibili menomazioni fisiche (ad esempio amputazione di ali o arti) o alterazioni comportamentali (ad esempio imprinting sull'uomo).

Alcune Regioni si sono espresse sul destino degli animali irrecuperabili. Ad esempio l'Abruzzo e la Lombardia stabiliscono che essi possano essere ceduti ad istituzioni scientifiche autorizzate. La Lombardia inoltre, con l'Emilia-Romagna, prevede la possibilità che essi vengano sottoposti ad eutanasia. Gli animali irrecuperabili possono

---

<sup>1</sup> La fenologia è lo studio dei rapporti tra i fattori climatici connessi alle variazioni stagionali ed i cicli vitali delle specie animali e vegetali. In questo caso si intende ad esempio l'introduzione come nidificante di una specie presente naturalmente solo come migratrice o svernante.

essere utilizzati a scopi didattici (Emilia-Romagna; Sicilia) o nell'ambito di progetti di riproduzione a scopo di conservazione (Puglia).